



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

(approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 05.07.2022)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano ha organizzato un Corso di formazione per Avvocati per lo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore in ambito civile e penale avente fra le finalità quello di mantenere e aggiornare un elenco da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari.

Coloro che, alla conclusione del corso, hanno ottenuto l'attestato di frequenza hanno potuto chiedere di essere iscritti nell'elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile o penale, sempre tenendo conto del dovere di competenza e di aggiornamento e del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza.

Al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi, il COA ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

Articolo 1) Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale

L'Elenco è composto da coloro che, avendo frequentato proficuamente il Corso di Formazione realizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, hanno fatto o faranno specifica domanda di iscrizione.

Il COA elabora e rende noti i principi di deontologia professionale degli iscritti all'Elenco per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è altresì necessario:

1. di essere iscritto all'Albo degli Avvocati;
2. non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
3. non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
4. essere in regola con il pagamento del contributo annuale per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
5. di essere in regola con i crediti formativi.

Articolo 2) Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata sul modello predisposto dall'Ordine e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all'art. 1, da coloro che hanno frequentato proficuamente:

1. il Corso di Formazione realizzato dal COA di Bolzano;
2. un Corso di Formazione realizzato da un'associazione forense che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Bolzano e approvato e accreditato dallo stesso o dal CNF e, comunque, con una durata non inferiore alle 18 ore;
3. un Corso di Formazione realizzato da un Ente Universitario che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Bolzano e approvato e accreditato dallo stesso o dal CNF, e, comunque, con una durata non inferiore alle 18 ore;



4. un Corso di Formazione realizzato da un altro COA che abbia contenuto analogo a quello organizzato dal COA di Bolzano e approvato e accreditato dallo stesso e, comunque, con una durata non inferiore alle 18 ore.

Articolo 3) Corso di aggiornamento gratuito

Il COA si impegna annualmente ad organizzare almeno un convegno di aggiornamento gratuito in materia civile e penale, prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco.

La proficua frequenza al convegno organizzato dal COA di Bolzano o da altro COA, Associazione Forense o Ente Universitario accreditato con almeno 3 c.f. è necessaria per la permanenza nell'Elenco.

Articolo 4) Cancellazione e esclusione dall'Elenco

L'avvocato è cancellato dall'elenco su richiesta dell'interessato e se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1 e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento annuale accreditato con almeno 3 c.f.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco e sia stato inosservante delle Raccomandazioni per gli avvocati curatori speciali di minori elaborate dal CNF ([link](#)) alle quali espressamente si rimanda.

Articolo 5) La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici, l'iscrizione all'Elenco del PSS, la lingua scelta nell'assistenza del minore e le aree di competenza (civile e/o penale).

L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano che provvede alle iscrizioni ed alle cancellazioni, definitive o temporanee.

Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Le revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è annuale.